



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**REGIONE SICILIANA**

***Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea***  
**DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

## **AVVISO PUBBLICO**

**“AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE PER IL CARO ENERGIA  
ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E  
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI  
PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA  
CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO”**

**Allegato al DDG n. 6203 del 30/12/2022**

## Obiettivi

Tutta la filiera dell'agricoltura a partire dalle campagne è stata duramente colpita nel corso del 2022 da un **“aumento dei costi di produzione”** e a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari.

Si registrano aumenti dei costi che vanno dal **+170% dei concimi** al **+90% dei mangimi** al **+129% per il gasolio**.

La forte domanda commerciale e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno portato a un aumento dei costi di trasporto e si sono aggiunti ai problemi della catena di approvvigionamento, con ripercussioni che non sono solamente legate a “tariffe di trasporto più elevate”, ma che si estendono anche alle conseguenze dei ritardi nelle forniture commerciali, come nel caso delle spedizioni di chip per computer e parti di macchine, che minacciano “la capacità degli agricoltori di mantenere e far funzionare le attrezzature di produzione”.

In merito all'incremento dei costi, il documento CREA – Consiglio per la Ricerca ed Economia in Agricoltura **“Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane”** elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA (Rete d'Informazione Contabile Agricola) attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che prevede su base nazionale un reddito netto negativo.

## Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria sarà destinata per il 50% alle imprese agricole e per il 50% alle imprese di trasformazione e commercializzazione ed è collegata alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 561 e n. 563 del 2 dicembre 2022 relativamente alla procedura di riprogrammazione delle risorse.

## Riferimenti normativi

- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli “aiuti de minimis” e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e successive modifiche e integrazioni;
- Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” e successive modifiche e integrazioni;
- Aiuto di Stato SA.102896 approvato con decisione C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e successive modifiche e integrazioni”, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 par. 3 del TFUE;

- Decreto interdipartimentale prot. n. 370386 del 26 agosto 2022 “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e successive modifiche e integrazioni”, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 par. 3 del TFUE;
- Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;
- Articolo 19 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 n. 114;
- Report del CREA “Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane” elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA (Rete d’Informazione Contabile Agricola);
- Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” recante disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione che prevede una Sezione Ordinaria, nella quale sono confluite le risorse dei tre cicli di programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell’articolo 44 del citato decreto legge n. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le Sezioni Speciali delle risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
- Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 561 del 2 dicembre 2022 “Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 (PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura di sostegno alle imprese, operanti in Sicilia, per la riduzione dell’aumento dei prezzi dell’energia a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 2 dicembre 2022 “Misure di sostegno alle imprese, operanti in Sicilia, per l’aumento dei prezzi dell’energia a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina. Intervento economico straordinario per l’agricoltura e la trasformazione agroalimentare in Sicilia”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 con la quale a modifica della DGR 561/2022 “Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 (PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura di sostegno alle imprese, operanti in Sicilia, per la riduzione dell’aumento dei prezzi dell’energia a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina” è stato apprezzato il nuovo quadro di sintesi fermo restando la ripartizione per un totale di 365,7 Meuro;

## **Beneficiari**

Gli aiuti di cui al presente avviso possono essere concessi alle imprese colpite dalla crisi conseguente al conflitto russo-ucraino:

- Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- Imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il prodotto della trasformazione può essere anche un prodotto agroalimentare non agricolo (fuori allegato I del TFUE).

### **Requisiti e ammissibilità**

I beneficiari devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli oppure imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- c) avere la sede operativa in Sicilia;
- d) avere, per le imprese agricole, il fascicolo aziendale SIAN, aggiornato e validato nell'anno 2022 e, solo per la "linea A" del presente avviso, iscrizione nel portale QUADRIFOGLIO con assegnazione del carburante per l'anno 2022 tramite il Sistema UMA Sicilia;
- e) essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata per le eventuali verifiche e valutazioni.

Gli aiuti a norma del presente avviso non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.4 della Comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, tra cui, ma non solo:

- a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
- c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti porta all'esclusione della domanda.

### **Intensità dell'aiuto**

Gli interventi di aiuto sono finalizzati a compensare **“la differenza tra il costo energetico 2022 e il costo energetico 2021”**.

#### **Linea A) Imprese attive nella produzione primaria**

Aiuto forfetario per ogni litro di carburante agricolo prelevato, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa.

L'aiuto da concedere sarà commisurato ai prelievi di carburante effettuati nell'anno 2022. Il quantitativo di carburante prelevato sarà acquisito tramite il sistema informativo “UMA Sicilia” (Piattaforma “Quadrifoglio”).

#### **Linea B) Imprese attive nella trasformazione e commercializzazione**

Aiuto forfetario calcolato sulla base della **“differenza tra il costo dell'energia (elettrica e gas) nell'anno solare 2022 e il costo nell'anno solare 2021”** fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascuna impresa.

L'entità dell'aiuto sarà definita in relazione alle richieste ammissibili, rispetto alla dotazione finanziaria disponibile.

### **Aiuti di Stato e cumulabilità**

L'aiuto è concesso in applicazione della sezione 2.1 della Comunicazione "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni.

La concessione degli aiuti di cui al presente avviso è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea del regime di aiuto quadro nazionale in corso di notifica ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni.

L'aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.

Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

Gli aiuti di cui al presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Gli aiuti del presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali aiuti non superi il massimale di 250.000 euro per singola unità economica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e non superi il massimale di 2 milioni di euro in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività. Se un'impresa è attiva esclusivamente nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura non deve essere superato l'importo di 300.000 euro per impresa.

Gli aiuti di cui al presente avviso non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno dello SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nello SEE.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

### **Criteri di selezione**

Considerato che la finalità dell'operazione è quella di fornire il più ampio supporto alle categorie interessate non sono previsti criteri di selezione delle istanze di aiuto.

Pertanto, saranno finanziate tutte le istanze che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

### **Impegni ed obblighi del beneficiario**

Nel caso in cui il beneficiario operi in settori produttivi ai quali si applicano massimali diversi, lo stesso dovrà assicurare attraverso la separazione contabile la possibilità di verificare che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente previsto dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e in ogni caso non sia superato l'importo massimo complessivo per impresa di 2 milioni di euro o di 300.000 euro nel caso in cui l'impresa operi contemporaneamente ed esclusivamente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e in quello della pesca e acquacoltura.

### **Presentazione domande**

Il richiedente dovrà compilare la scheda di adesione tramite il *form* pubblicato nella sezione "Aiuti di Stato" del sito web istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura e presentare la domanda di aiuto (**Allegato 1 per la Linea A**) e (**Allegato 2 per la Linea B**) riportando i dati e le informazioni sulle condizioni di accesso previste dal presente avviso.

Le domande, compilate secondo i modelli pubblicati nel suddetto sito e formalmente sottoscritte, dovranno essere trasmesse all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, entro il 15/02/2023, specificando all'oggetto "**AIUTI PER IL CARO ENERGIA**".

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Saranno ritenute ricevibili esclusivamente le domande sottoscritte nell'originale e trasmesse, allegando fotocopia del documento di identità.

Saranno dichiarate irricevibili le domande compilate in modo difforme da quanto previsto e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Il beneficiario deve indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Il beneficiario può presentare una sola domanda a valere su ciascuna linea del presente avviso.

### **Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere completa dei seguenti allegati:

#### **Linea A) Imprese attive nella produzione primaria**

a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

#### **Linea B) Imprese attive nella trasformazione e commercializzazione**

a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

b) perizia asseverata del commercialista/ragioniere o altro professionista abilitato redatta secondo il modello **Allegato 3**.

### **Procedimento amministrativo**

Al fine di verificare l'ammissibilità delle istanze presentate, presso ciascun Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura sarà nominata un'apposita commissione.

#### **Amissibilità**

La fase di ammissibilità consisterà nella verifica:

- della completezza e della conformità della documentazione presentata;
- della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso;
- della determinazione dell'aiuto ammissibile.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati da parte delle commissioni al Servizio 3 responsabile dell'attuazione del presente avviso per la predisposizione dell'elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto ammissibili e dell'eventuale elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni.

I predetti elenchi regionali provvisori delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno firmati dal Dirigente del Servizio di attuazione e pubblicati con valore legale sui siti web istituzionali del Dipartimento.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'ammissibilità dell'aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ammissibili.

Avverso tale determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine massimo di 10 giorni, potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell'ammissibilità dell'aiuto, nonché la verifica delle condizioni di non ammissibilità. Le istanze di riesame devono essere inviate agli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti per territorio.

Gli esiti delle richieste di riesame saranno comunicati al Servizio responsabile dell'attuazione dell'avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili con le indicazioni del sostegno da concedere e dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non ammissibili con le motivazioni di non ammissibilità.

L'Amministrazione procederà, al termine della verifica delle istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, a firma del Dirigente del Servizio di attuazione, sui siti web istituzionali del Dipartimento. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti richiedenti l'aiuto. Avverso gli elenchi regionali definitivi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà, per ciascuna impresa beneficiaria, oltre ai dati identificativi della stessa, l'importo ammesso da concedere.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà all'archiviazione della istanza, e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di reato.

### **Concessione e liquidazione dell'aiuto**

Sulla base dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra, gli Uffici competenti provvederanno ad espletare i controlli previsti in materia di aiuti di Stato, verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di aiuto pertinenti e inserendo per ogni beneficiario i dati relativi all'aiuto concesso nel Registro Aiuti di Stato sul portale SIAN o nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) in base al settore di attività dell'impresa. Pertanto, l'aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei massimali previsti.

Il beneficiario si impegna a fornire ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata da parte dei funzionari accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità.

Dopo le suddette verifiche l'Ufficio competente, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente bancario (IBAN) intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente punto e al presente punto può essere oggetto di modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione dati e informazioni e quant'altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.

### **Controlli e sanzioni**

L'Amministrazione, successivamente all'erogazione dell'aiuto, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di presentazione della domanda, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione dell'aiuto. Nel caso di esito negativo si procederà, previa comunicazione, alla revoca dell'aiuto.

In particolare, sarà verificata l'ammissibilità del beneficiario sulla base dei documenti e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale, oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta erogazione dell'aiuto e delle procedure adottate.

Le somme indebitamente percepite dall'impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell'aiuto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

### **Disposizioni finali e clausola di salvaguardia**

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, comprese quelle relative agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

**L'Amministrazione si riserva, ove ritenuto necessario, di valutare la definizione dell'entità dell'aiuto nei casi in cui parte dei maggiori costi energetici siano stati trasferiti ad altri soggetti della filiera.**

### **Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il Dirigente Generale  
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 39/1993*